

ASSENZE PERSONALE SCUOLA (DOCENTE E A.T.A.) CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (SUPPLENTI)

1) **Fonte art. 25 del CCN.** Ai sensi della comma 1, si applicano in via generale a detto personale le norme previste per il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (previ di ruolo) sulle seguenti materie: ferie, permessi e assenze. L'estensione delle norme sulle assenze del personale di ruolo è integrabile a favore degli incaricati di religione che si trovino nella situazione di cui all'art. 53-ult. co. - legge 11/7/1980 n. 312: orario di cattedra o equiparato + 4 anni di serv. non di ruolo quale docente di religione, anche ad orario ridotto e per periodi frazionati (v. in tal senso nota telegr. Min. P.I. - Gab. - n. prot. 13796/LM del 24/1/1995).

Categorie →	↓	↓	↓
<p><i>Personale con contratto stipulato dal Provveditore (supplenti) per l'intero anno scolastico, o fino al termine delle attività didattiche o equiparato, che si trovi al secondo anno di servizio continuativo, nonché tutti i docenti di religione (incaricati).</i></p>	<p>N.B.: Per la continuità del servizio è necessario che l'interessato nell'anno scolastico immediatamente precedente abbia prestato servizio per almeno 180 gg. in scuole statali, anche per diverse tipologie di lavoro (art. 25, co. 5, CCNL e art. 49 - lett. I - CCNL 99).</p> <p><i>Spettano come per il personale con rapp. lav. a tempo indet.: 30 gg. per i primi 3 a. di serv.; 32 gg. dopo 3 a. di serv. a qualsiasi titolo prestato (Nota Gab. 11.1.96 n.15914).</i></p> <p><i>Si maturano in proporzione al servizio prestato.</i></p> <p><i>Qualora non sia stato possibile finire durante il periodo di lavoro, saranno liquidate al termine dell'anno scolastico o dell'ultimo contratto stipulato in tale anno scolastico.</i></p>	<p><i>Personale con contratto stipulato dal Provveditore (supplenti) per l'intero anno scolastico, o fino al termine delle attività didattiche o equiparato, che si trovi al primo anno di servizio.</i></p>	<p><i>Supplenti con contratto stipulato dal Capo d'Istituto (supplenti temporanei).</i></p>
<p><i>Ferie</i></p>	<p>Ha diritto alla <i>conserv. posto</i> per 9 m. in un triennio scolastico.</p> <p><i>Acquista</i>, in ciascun anno scolastico:</p> <p>a) intera per il 1° mese;</p> <p>b) 50% per il 2° e 3° mese;</p> <p>c) senza restanza, per i mesi restanti (solo diritto <i>conserv. posto</i>).</p> <p><i>Effetti:</i> i periodi parzialmente retribuiti valgono come anzianità di servizio a tutti gli effetti. Non valgono quelli non retribuiti.</p>	<p><i>Spettano come per il personale con rapp. lav. a tempo indet.: 30 gg. per l'intero anno scolastico, o fino al termine dell'anno scolastico, saranno liquidate al termine dell'anno scolastico o dell'ultimo contratto stipulato in tale anno scolastico.</i></p>	<p><i>Spettano come per il personale con rapp. lav. a tempo indet.: 30 gg. per i primi 3 a. di serv.; 32 gg. dopo 3 a. di serv. a qualsiasi titolo prestato (Nota Gab. 11.1.96 n.15914).</i></p> <p><i>Si maturano in proporzione al servizio prestato.</i></p> <p><i>Qualora non sia stato possibile finire durante il periodo di lavoro, saranno liquidate al termine dell'anno scolastico o dell'ultimo contratto stipulato in tale anno scolastico.</i></p>
<p><i>Assenze per malattia</i></p>	<p><i>Aspirante per motivi di famiglia di studio (Art. 24 CCN e artt. 69 e 70 D.P.R. n. 3/1957 e art. 49 -lett. H - CCNL 99)</i></p>	<p>Ha diritto alla <i>conservazione del posto</i> per 30 gg. retrib. al 100% (art. 25, co. 8, CCNL e art. 49 - lett. I - CCNL 99).</p> <p><i>Effetti:</i> i periodi retribuiti valgono come anzianità di servizio a tutti gli effetti.</p>	<p>Si applica l'art. 5° del D.L. 12/9/1983 n. 463, conv. in legge 11.1.1983 n. 638¹⁾.</p> <p>Comunque ha diritto nei limiti di durata del contratto alla <i>conservazione del posto</i> per un periodo non superiore a 30 gg. annuali retribuiti al 50%, i quali hanno validità come anzianità di servizio. Inforce ai sensi art. 25, co. 16, se al predetto personale è imputata l'assunzione di servizio, è garantita la conservazione del posto senza assenti.</p>
<p><i>Permessi non retribuiti per particolari motivi personali e familiari per conarsi, esami, tallo (congrue, per ferie entro 2° - 3° - 4° - 5° grado), matrimonio.</i></p>	<p>Spetta (limitatamente alla durata dell'incarico) con 2 limiti max. (compresi domeniche e feste intermedie):</p> <p>a) 1 anno continuativo o cumulabile (sommando periodi con interruz. con scrv. attivo infer. a 6 mesi).</p> <p>b) 2 anni e ½ in un quinquennio.</p> <p><i>Retrofazione nessuna.</i></p> <p><i>Effetti:</i> il periodo non è utile a nessuna effetto.</p> <p><i>Misura massima:</i> 6 gg. - eccetto matrimonio (15 gg.).</p> <p><i>Retrofazione:</i> nessuna, eccetto marim (retrib. 100%).</p> <p><i>Effetti:</i> interrompono l'anzianità a tutti gli effetti (eccetto quelli per matrimonio).</p> <p><i>Per matrimonio:</i> 15 gg. consecutivi retribuiti nei limiti di durata della nomina e con validità a tutti gli effetti.</p>	<p><i>Misura massima:</i> 6 gg. - eccetto matrimonio (15 gg.).</p> <p><i>Retrofazione:</i> nessuna, eccetto marim (retrib. 100%).</p> <p><i>Effetti:</i> interrompono l'anzianità a tutti gli effetti (eccetto quelli per matrimonio).</p> <p><i>Per matrimonio:</i> 15 gg. consecutivi retribuiti nei limiti di durata della nomina e con validità a tutti gli effetti.</p>	<p><i>Misura massima:</i> 6 gg. - eccetto matrimonio (15 gg.).</p> <p><i>Retrofazione:</i> nessuna, eccetto marim (retrib. 100%).</p> <p><i>Effetti:</i> interrompono l'anzianità a tutti gli effetti (eccetto quelli per matrimonio).</p> <p><i>Per matrimonio:</i> 15 gg. consecutivi retribuiti nei limiti di durata della nomina e con validità a tutti gli effetti.</p>

1) Tale disposizione dai commi 9 e seguenti disciplina le visite di controllo. Invece i commi precedenti così dispongono:

1. Ai lavoratori, pubblici e privati, con contratto a tempo determinato, i trattamenti economici e le indennità economiche di malattia sono corrisposti per un periodo non superiore a quello di attività lavorativa nei dodici mesi immediatamente precedenti l'evento morboso, fermi restando i limiti massimi di durata previsti dalle vigenti disposizioni.

2. Non possono essere corrisposti trattamenti economici e indennità economiche per malattia per periodi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato.

3. Nel caso in cui il lavoratore a tempo determinato non dodici mesi immediatamente precedenti non possa far valere periodi lavorativi superiori a trenta giorni, il trattamento economico di malattia sono corrisposti per un periodo massimo di trenta giorni nell'anno solare. In tal caso l'indennità economica di malattia è corrisposta, previa comunicazione del datore di lavoro, direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

4. Il periodo di malattia di cui al precedente comma si computa ai fini del limite massimo delle giornate indennizzabili.

5. Il datore di lavoro non può corrispondere l'indennità economica di malattia per un numero di giornate superiore a quelle effettuate dal lavoratore a tempo determinato alle proprie dipendenze. Le indennità relative ad un maggior numero di giornate indennizzabili sono corrisposte al lavoratore direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.